



**COMUNE DI PLOAGHE  
PROVINCIA DI SASSARI**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA**

**CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Disciplina della polizia urbana**

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

**Art.2**

**Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

## **CAPO II° DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE, DELL'ARIA E DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art.3**

#### **Inquinamento atmosferico e delle acque**

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934. n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative in materia ambientale.
2. E' vietato in tutto il centro abitato bruciare stoppie, erbacce, sfalci e qualsiasi altro materiale combustibile anche al di fuori del periodo in cui è vietato dalle norme volte a prevenire il pericolo di incendi.
3. Le violazioni al presente articolo, se non punite da altre specifiche norme sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,00 ad euro 156,00.

### **Art.4**

#### **Occupazione di suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
2. E' vietato depositare sul suolo pubblico in centro abitato, aratri, erpici, vomeri ed altri attrezzi agricoli o simili attrezzi meccanici, nel caso di rinvenimento gli agenti operanti procederanno alla rimozione e sequestro e deposito presso depositerie autorizzate o locali comunali idonei. Gli stessi verranno restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia. Le infrazioni al presente comma saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52 a € 156.

### **Art.5**

#### **Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci (di qualsiasi genere, compreso lo scarico di calcestruzzo e simili materiali edili) si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico, escluse quelle effettuate negli appositi stalli all'uopo previsti. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere l'autorizzazione del Comune, il quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
5. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

## Art.6

### Collocamento di tavoli, sedie ombrelloni, pedane o altro sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi ed aree pubbliche con tavoli, sedie, ombrelloni, pedane od altro può essere concessa esclusivamente agli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività di specializzate in vendita per asporto di pizze, panini, gastronomia varia e gelaterie per un limitato periodo dell'anno individuato con deliberazione della Giunta Comunale. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. Gli esercizi di vendita per asporto debbono attenersi alle seguenti regole: consentire la sola consumazione sul posto dei prodotti acquistati in modalità "self service" con utilizzo esclusivo di posate e stoviglie a perdere e senza approntamento dei tavoli con tovaglie, stoviglie e posate di ogni genere e con ogni esclusione di raccogliere ordinativi al tavolo. In caso di violazione accertata alle seguenti prescrizioni verrà disposta la revoca del provvedimento concessorio ed applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 fino ad euro 300,00.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico potranno essere concesse per un'estensione massima laterale di metri 10,00 per le attività di somministrazione e di metri 6,00 per le altre e fino alla profondità concedibile a seconda delle caratteristiche dello stato dei luoghi. L'occupazione dei marciapiedi o comunque degli spazi destinati al transito pedonale è consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni non inferiore ai 2 metri, purché in adiacenza ai fabbricati, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285 (codice della strada). Nelle aree ricadenti nel centro matrice, così come individuato nel Piano Paesaggistico Regionale, le occupazioni possono essere concesse purché rimanga libera una zona per la circolazione pedonale non inferiore ad un metro sempre in adiacenza ai fabbricati. Le occupazioni non possono essere effettuate fino a quando l'Amministrazione Comunale non provveda all'esatta delimitazione dell'area data in concessione a mezzo di personale all'uopo incaricato. Ai sensi dell'art. 9, comma 9 del vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con la deliberazione del C.C. n°13 del 25.03.2021 che così dispone "*la proroga della validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento del tributo dovuto da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito*" e pertanto il concessionario deve provvedere al totale pagamento del canone relativo alla concessione ottenuta per cui si chiede la proroga (salvo diversa disposizione deliberata dalla Giunta Comunale).
3. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
4. La delimitazione relativa allo spazio destinato alla circolazione pedonale rispettivamente all'area data in concessione deve essere realizzata apponendo apposite paratie in ferro, legno o similari che garantiscano un'efficace separazione fra le due aree.
5. Le occupazioni del suolo dato in concessione devono costantemente rispettare la delimitazione indicata dall'autorità comunale ed il concessionario che non rispetti tali limiti può incorrere oltre che nelle sanzioni previste anche nella revoca della concessione.
6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
7. Gli spazi pubblici dati in concessione devono essere mantenuti costantemente puliti durante tutto il giorno.
8. Con successivo atto la giunta comunale potrà stabilire nel dettaglio le tipologie, i materiali ed i

colori utilizzabili per sistemi ombreggianti (ombrelloni, gazebo, tende etc) e i relativi allestimenti.

9. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di ogni oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo e non hanno diritto a nessun rimborso.
10. Le occupazioni abusive (prive di alcun titolo autorizzatorio), salve le sanzioni previste dal vigente regolamento sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del vigente codice della strada saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 450,00. Le violazioni alle prescrizioni imposte nel titolo autorizzatorio sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 300,00. Le restanti violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

#### **Art. 7**

#### **Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, l'installazione di tende solari e simili è soggetta ad autorizzazione comunale. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20. *Per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio tecnico comunale.*
2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
3. Per le violazioni al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00 e l'obbligo di rimuovere quanto installato in difetto d'autorizzazione (salvo sanatoria). A tal fine, l'agente accertatore, indicherà nel verbale tale obbligo da effettuarsi entro giorni 5 dalla contestazione o notificazione dell'infrazione, trascorso inutilmente tale termine, a seguito di rapporto, si procederà d'ufficio a spese del trasgressore. Nell'ingiungere il pagamento della sanzione, si provvederà ad applicare le spese relative al procedimento.

#### **Art.8**

#### **Commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla vigente normativa regionale in materia.
2. Il commercio itinerante è vietato per ragioni di viabilità nei seguenti tratti di strada:
  - nel corso Giovanni Spano nel tratto compreso tra l'intersezione con la via A. Fais e la piazza San Pietro ed in tutta la piazza San Pietro.
3. E' vietata ogni pubblicità sonora del commercio svolto in modo itinerante e su aree pubbliche date in concessione.
4. Il commercio su aree pubbliche svolto su posteggio è vietato al di fuori delle aree date in concessione nei mercati istituiti con delibera consiliare e nelle aree e posteggi individuati da

apposita deliberazione della Giunta Comunale in occasione di particolari manifestazioni ed eventi ricorrenti durante l'anno.

5. Le concessioni di suolo pubblico per gli operatori in occasione delle varie manifestazioni sono precedute da una procedura ad evidenza pubblica. Di conseguenza le istanze **non** dovranno essere presentate tramite il portale [www.sardegnaimpresa.eu](http://www.sardegnaimpresa.eu) . Le istanze presentate tramite il portale [www.sardegnaimpresa.eu](http://www.sardegnaimpresa.eu) saranno ritenute irricevibili.

**Criteri di assegnazione dei posteggi:**

- a) Dovrà essere presentata una singola istanza per singola manifestazione;
  - b) L'istanza non potrà essere presentata prima di giorni 60 dall'evento e non oltre il 10° giorno antecedente l'evento, pena la irricevibilità della domanda;
  - c) L'istanza andrà presentata sull'apposita modulistica approvata dal Responsabile di Settore e pubblicata sul sito web dell'Ente.
1. Gli stalli, tenendo conto della riserva per categoria merceologica, verranno assegnati tenendo conto dei seguenti parametri:
    - a) Anzianità di occupazione rispetto agli ultimi 4 anni (2 punti per anno );
    - b) Anzianità di iscrizione al registro imprese (0,25 punti per anno);
    - c) A parità di punti prevarrà l'ordine cronologico di presentazione.
6. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad 500,00.

**Art.9**

**Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,00 a € 468,00.

**CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

**Art.10**

**Disposizione di carattere generale**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
2. E' vietato imbrattare le aree pubbliche e i relativi arredi nonché lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, imbrattare o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
3. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

**Art.11**  
**Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

**Art.12**  
**Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

**Art.13**  
**Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, spargere, depositare o accumulare sulle pavimentazioni delle strade, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con i contenitori dei rifiuti, ad esclusione dei tempi previsti per l'esposizione precedente al ritiro secondo le modalità ed il calendario disciplinato dall'apposito regolamento. Qualora esistano evidenti impedimenti per il deposito dei contenitori all'interno dei locali o delle pertinenze da parte delle utenze non domestiche, è possibile richiedere al Servizio Tecnico del Comune, con espressa domanda scritta, la concessione all'occupazione del suolo pubblico a condizione che:
  - Sia dimostrata l'assenza di spazi all'interno dei locali o nelle loro immediate pertinenze per il deposito dei contenitori;
  - Sia utilizzato esclusivamente l'ecobox in legno messo a disposizione dal servizio tecnico del Comune e sia con esso concordato il posizionamento.
3. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

**Art.14**  
**Trasporto di materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto

per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

3. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

#### **Art.15**

##### **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di qualsivoglia veicolo.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
3. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

#### **Art.16**

##### **Pulizia delle vetrine**

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine e la pulizia dei marciapiedi antistanti i negozi o esercizi è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 10,00 del mattino.
2. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

#### **Art.17**

##### **Disposizioni riguardanti il transito, la conduzione e la detenzione degli animali**

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio e lasciare in sosta prolungata in centro urbano veicoli o rimorchi con animali di qualsiasi taglia o razza o carichi di foraggio, fieno, ecc..
2. E' assolutamente vietato lordare il suolo pubblico (strade, marciapiedi, parchi, aiuole, ecc.) con le feci dei cani di qualsiasi taglia o razza, il proprietario del cane o il suo conduttore è obbligato a rimuovere immediatamente dal suolo le feci del proprio cane o comunque del cane con il quale si accompagna a qualunque titolo. Chiunque si accompagna con un cane di qualsiasi razza o taglia, deve avere sempre al seguito l'apposita attrezzatura per la raccolta delle feci.
3. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
4. In tutto il centro abitato ed entro il limite di metri 100 dal centro urbano è vietata la detenzione di qualsiasi specie di animale da cortile (galline, oche, anatre, conigli, ecc.) e bestiame grosso (Bovini, equini, ecc.) e minuto, (ovini, caprini, suini, ecc.).
5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo nulla-osta dell'ufficio di Polizia Locale, il quale indicherà le strade da percorrere e se necessario le modalità da adottare.

6. Il transito dei cavalli in centro abitato è così regolamentato:
- E' vietato il transito e la sosta dei cavalli nelle seguenti vie:
    - a) corso Giovanni Spano nel tratto compreso tra incrocio con la via Antonio Fais e fino a piazza San Pietro;
    - b) piazza San Pietro;
    - c) corso Regina Margherita fino all'incrocio con la via Roma;
    - d) via Roma fino all'incrocio con la via Antonio Fais.
  - Tali divieti non si applicano alle partecipazioni dei cavalli alla tradizionale processione del Santo Patrono ed in quelle regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che verranno disciplinate da apposito regolamento od ordinanza;
  - Nelle restanti vie del centro abitato è ammessa la circolazione dei cavalli nelle sole giornate di venerdì, sabato e domenica;
  - I conduttori di cavalli sono obbligati alla raccolta delle deiezioni prodotte degli animali in tutto il perimetro del centro abitato;
  - Ai conduttori è altresì vietato:
    - a) di sostare con i cavalli in prossimità dei pubblici esercizi (bar, negozi, pizzeria, ecc.)
    - b) di procedere al trotto od al galoppo od apparigliati nelle vie in cui il transito è consentito ed è fatto obbligo agli stessi in caso di intralcio alla circolazione veicolare di accostarsi e far passare i veicoli senza indugio.
7. Le violazioni al comma 1°, 2°, 3° e 5° del presente articolo, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00, le violazioni ai commi 4° e 6° con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 156,00 a € 468,00.

#### **Art.18**

##### **Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti volantini ed altri oggetti.
2. E' vietato apporre volantini sulle auto in sosta.
3. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

#### **Art.19**

##### **Divieto di segatura e spaccatura della legna**

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna se non per quantità modeste e per uso esclusivamente familiare. Alla violazione del presente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

### **CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI**

## **Art.20**

### **Manutenzione degli edifici**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di stabili privati in stato di grave degrado e di aree private scoperte, catastalmente identificati o identificabili ed indipendentemente dallo loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia ed alla manutenzione di detti stabili ed aree al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, nonché situazioni pregiudizievoli dal punto di vista igienico sanitario, nonché occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora e pericolo per l'incolumità delle persone;
2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al punto 1. :
  - di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili ed alle aree scoperte, sbarrando gli accessi e recintando le aree scoperte;
  - di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e ad impedire l'accumulo di rifiuti o sterpaglie e l'annidarsi di roditori o volatili;
  - di provvedere in particolare per quanto riguarda gli edifici posti in centro urbano alla riparazione dei tetti che siano crollati e determinino pregiudizio alla pubblica incolumità o danni a terzi;
  - di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti negli stabili e aree.
3. Il verbale d'accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi degli immobili viene trasmesso al Settore Tecnico del Comune che accerta la proprietà dei manufatti e delle aree ed intima al trasgressore/i di provvedere entro un congruo termine ovvero immediatamente . Decorso il termine assegnato, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, l'Ufficio Tecnico Comunale trasmette al Servizio di Polizia Locale copia dell'intimazione a provvedere notificata al trasgressore, il cui termine è decorso infruttuosamente, per l'accertamento della violazione.

## **Art. 21**

### **Dell'imbrattamento di edifici e monumenti**

1. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte degli edifici pubblici o privati scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori gli stessi ed i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà con ordinanza per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
2. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00.

## **Art. 22**

### **Potatura di alberi, siepi e piante**

1. I proprietari di aree o di sedimi di edifici fiancheggianti aree pubbliche o aperte al pubblico hanno l'obbligo di eseguire un'adeguata potatura delle parti di siepi e di alberi che protendono oltre il limite della proprietà privata verso aree pubbliche od aperte al pubblico, evitando che le stesse arrechino ingombro sull'area pubblica od

- occultino alla vista insegne, cartelli o altro, in caso d'inadempienza, oltre alla sanzione prevista dal comma seguente, provvederà il Comune a spese degli obbligati;
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art.23**

#### **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 104,00 a € 312,00 e con la rimozione d'ufficio, previa diffida a provvedere entro giorni 5, a spese del trasgressore od obbligato.

### **Art.24**

#### **Ornamento esterno ai fabbricati**

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

### **Art.25**

#### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni gocciolanti fuori dalle finestre, fuori dai terrazzi e fuori dai poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

### **Art.26**

#### **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi

- domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

### **Art.27** **Parchi e giardini pubblici**

1. Nei parchi e giardini pubblici è vietato:
  - introdursi con veicoli in genere, compresi le biciclette ed i monopattini.
  - L'utilizzo di biciclette e monopattini è consentito ai bambini di età inferiore ai 12 anni in presenza di un accompagnatore maggiorenne.
  - recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
  - passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente o non conformemente sulle panche o sedie;
  - guastare o lordare i sedili, gettare carte o rifiuti fuori dagli appositi cestini, danneggiare le siepi;
  - salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
  - dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità (compreso giocare a pallone). L'utilizzo dei giochi è normalmente riservato ai bambini di età fino ai 12 anni;
  - svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini di età fino ai 10 anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose all'interno di parchi e giardini. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del paese.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

### **Art.28** **Vasche e fontane**

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

4. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

#### **Art.29**

##### **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private o gettare ed imbrattare gli stessi con gomme da masticare o qualsiasi altra sostanza.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
3. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

#### **Art.30**

##### **Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o reti ed altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
2. E' assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
3. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **CAPO V° QUIETE PUBBLICA**

#### **Art.31**

##### **Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

#### **Art.32**

##### **Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione del

Sindaco, è vietato esercitare mestieri o comunque attività svolte anche non professionalmente che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8 del mattino e nell'intera giornata dei giorni festivi.

3. Comunque, nella vicinanza di case di cura, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
5. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art. 33**

#### **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art. 34**

#### **Attività di intrattenimento e svago nei locali pubblici e privati**

1. I piccoli intrattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità espletati all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati, possono essere effettuati, su tutto il territorio comunale, a condizione che la musica e le emissioni sonore rispettino il seguente orario giornaliero e che i predetti esercizi e circoli si siano conformati alla vigente normativa in materia di impatto acustico:
  - dal lunedì al giovedì e la domenica dalle ore 8,00 fino alle ore 24,00;
  - il venerdì ed il sabato e tutti i festivi e prefestivi dalle ore 8,00 fino alle ore 1,30.
  - Nelle giornate del 24 e 25 Dicembre è concessa una proroga fino alle ore 2,30 e nelle giornate del 31 Dicembre è concessa la proroga fino alle ore 3,00 del mattino del 1 Gennaio.
2. Nelle aree esterne date in concessione è vietata ogni tipo di diffusione sonora e musicale, salvo espressa autorizzazione.
3. Le manifestazioni aventi carattere di spettacolo che si svolgono all'aperto o in teatri tenda o all'interno di strutture pubbliche, assoggettabili alla licenza di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.L.P.S. devono cessare alle ore 1,00 salvo deroga data dal Sindaco fino alle ore 2,00 con eccezione delle manifestazioni inerenti il carnevale la cui deroga massima sarà possibile fino alle ore 4,00.
4. Negli esercizi commerciali ed attività artigianali è vietato ogni tipo di intrattenimento musicale.

5. Le violazioni al presente articolo, verranno punite come sotto specificato:
- La violazione al comma 1 con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 166,66 ad euro 500,00 alla quale conseguirà la sanzione accessoria della sospensione dell'attività nel caso di 2<sup>a</sup> violazione in un anno della chiusura dell'esercizio per 24 ore e della chiusura dell'esercizio di giorni 2 nel caso di 3<sup>a</sup> violazione in un anno e per giorni 5 nel caso di 4 o più violazioni in un anno.
  - La violazione al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da euro 166,66 ad euro 500,00 alla quale conseguirà la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per giorni 3 e nel caso di più violazioni in un anno di giorni 5.
  - La violazione al comma 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 166,66 ad euro 500,00.

### **Art. 35**

#### **Uso di strumenti sonori e musicali**

1. E' vietato l'uso di sirene o di strumenti musicali nelle aree pubbliche, salvo che per le regolari manifestazioni organizzate nell'ambito di eventi espressamente autorizzati.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art. 36**

#### **Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

1. Dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art. 37**

#### **Venditori e suonatori ambulanti**

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 8, sistemi che annunciano comunicati commerciali e/o politici. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la mercé ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art. 38**

#### **Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica e privata.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

### **Art. 39**

#### **Carovane di nomadi**

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia della Città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

## **CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **Art.40**

#### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
2. E' pure proibito gettare ed accendere mortaretti, petardi o simili artifici di ogni genere e specie nelle vicinanze di edifici di Culto, strutture sanitarie e socio-sanitarie, strutture di accoglienza per anziani, scuole ed uffici pubblici e nelle immediate vicinanze delle aree date in concessione agli esercizi pubblici.
3. Le violazioni al comma 1° verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00, quelle relative al comma 2° con la sanzione amministrativa da € 26,00 a € 78,00.

### **Art.41**

#### **Animali pericolosi**

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
3. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa da € 129,00 a € 387,00 ,

#### **Art.42**

### **Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente; il ponte di lavoro sarà cinto con reti a maglia finissima in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi e dovrà essere dotato di idonea illuminazione.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

#### **Art.43**

### **Materiale di demolizione**

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
2. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

## **CAPO VII MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

#### **Art.44**

### **Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove viene officiata la cerimonia religiosa.
2. Il percorso dal luogo di culto dove viene officiata la cerimonia funebre al cimitero dovrà essere stabilito con provvedimento dell'autorità comunale.

#### **Art.45**

### **Processioni – Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità Comunale. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00, gli agenti della Polizia Locale hanno facoltà, nei casi di pericolo o intralcio per la circolazione, di impedire o far cessare immediatamente il corteo di persone o autoveicoli e la processione per le quali non è stato preventivamente concordato l'itinerario.

## **CAPO VIII SANZIONI**

#### **Art.46**

### **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle singole norme od articoli, secondo la procedura prevista dal regolamento comunale per le sanzioni amministrative approvato con deliberazione del C. C. n° 57 del 1.10.2001, esecutivo ai sensi di legge. Ai sensi del predetto regolamento, per le violazioni è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato, nel termine di giorni 60 dalla contestazione o notificazione della violazione, di una somma pari al doppio del minimo o ad 1/3 del massimo se più favorevole più le eventuali spese di notifica e del procedimento mediante versamento tramite il sistema pagoPA. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art.47**

#### **Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n°267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

#### **Art.48**

#### **Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario o affidate in custodia al trasgressore o all'obbligato in solido. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art.49**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi (disposizioni di attuazione al Codice Civile) ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°56 del 28.12.2022  
Pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 26.01.2023 al 10.02.2023.  
Entrato in vigore il 11.02.2023.

Il Segretario Comunale  
(Dott. Antonio Mastinu)